



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ SERVIZIO VIABILITÀ

Determinazione N. 347 / 2022

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI SUPERIORI ALLE 3,5 T, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEI CENTRI ABITATI DI ROBEGANO E DI MARTELLAGO SP N. 38, VIA XXV APRILE DALLA CHILOMETRICA 04+500, ROTONDA DI VIA CÀ ROSSA, ALLA CHILOMETRICA 07+950, INCROCIO DEL PLOPPETO, NEI COMUNI DI SALZANO E MARTELLAGO.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Considerato che:

- la geometria della strada, le numerose abitazioni e servizi urbani presenti rendono necessario la regolamentazione del traffico pesante in entrambe le direzioni, nel centro abitato di Robegano (SP 38 Via XXV Aprile) dalla chilometrica 04+500, rotonda di Via Cà Rossa in Comune di Martellago, alla chilometrica 07+950, incrocio cosiddetto del Pioppeto, nei Comuni di Salzano;

- il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

Dato atto che :

- le problematiche evidenziate hanno trovato attuazione nell'istituzione del divieto di transito ai veicoli massa superiore a 3,5 tonnellate nella direzione di marcia ovest-est nel centro abitato di Robegano (SP.n.38 via XXV Aprile) come da ordinanza comunale n. 73 del 18/10/2010 del Comune di Salzano;

Visto:

- il divieto di transito già apposto nell'altra direzione est-ovest in corrispondenza della rotonda di via Cà Rossa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione davanti alla chiesa eseguiti dalla Provincia di Venezia nel 2015;

Valutato:

- il quadro infrastrutturale con la Variante Sud di Scorzè che associata alla Variante alla SR n. 245 ha disegnato un nuovo itinerario per i mezzi pesanti dotato di un adeguato livello di servizio, itinerario tra l'altro che connette le diverse zone industriali ed insediamenti produttivi alla rete autostradale regionale senza interferire con i centri abitati del territorio;

Ritenuto di uniformare il transito in entrambe le direzioni dei veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 anche all'interno del centro abitato di Robegano e di Martellago, ovvero lungo il tratto di (SP. n.38 via XXV Aprile) dalla chilometrica 04+500, rotonda intersezione con via Cà Rossa, alla chilometrica 07+950, incrocio del Pioppeto;

Visto il silenzio assenso che si è formalizzato con la richiesta di parere a Veneto Strade S.p.A. con prot. 32110 del 03/06/2022;

Visti:

- i lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i;

- v il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità;
- vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità;

O R D I N A

- 1 l'istituzione permanente del divieto di transito dei mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto di SP. n.38, via XXV Aprile, dalla chilometrica 04+500, rotonda intersezione con via Cà Rossa, alla chilometrica 07+950, incrocio del Pioppeto, nei Comuni di Salzano e Martellago;
- 2 il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 3 sono esclusi dal divieto di transito i mezzi di emergenza, i mezzi in servizio pubblico, i mezzi dei frontisti e i mezzi autorizzati alle operazioni di carico/scarico merci presso gli insediamenti produttivi ubicati lungo il tratto in oggetto, i mezzi della Città metropolitana di Venezia e gli operatori economici incaricati dalla Città metropolitana ad eseguire lavori sulla rete stradale di propria competenza;
- 4 la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione a cura e spese dei Comuni di Salzano e Martellago, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 09:00 del 25.10.2022, e resterà valida sino alla revoca della stessa. Agli stessi Comuni spetterà la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale;
- 5 la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Salzano e Martellago;
- 6 gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);

a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente